

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 FEB. 2004

---

ADDI **13 FEB. 2004** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212  
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARELLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
ANGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Ciriaco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO TOMMASO NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - DIONISI - GARGANO - ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N. - 93 -

**OGGETTO:**

Modifica ed integrazione precedente D.G.R. n. 81 del 25/01/2002 recante: "Revoca deliberazione Giunta Regionale n. 1679 del 16 novembre 2001 ed approvazione degli indirizzi e criteri per la concessione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 20 agosto 2001, n. 22 recante "Iniziative di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma".



93 13 FEB. 2004

OGGETTO: Modifica ed integrazione precedente D.G.R. n. 81 del 25/01/2002 recante: "Revoca deliberazione Giunta Regionale n. 1679 del 16 novembre 2001 ed approvazione degli indirizzi e criteri per la concessione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 20 agosto 2001, n. 22 recante "Iniziativa di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma".

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale;

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12/01/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
- VISTA** la L.R. 20 agosto 2001, n. 22 recante "Iniziativa di riqualificazione del territorio del Centro Storico di Roma";
- VISTA** la L.R. 11 settembre, n. 29 concernente: "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003";
- VISTO** l'art. 43 della suddetta legge che modifica l'articolo 1 della L.R. 22/2001, sostituendo il comma 1 con il seguente: "La Regione, ai fini della riqualificazione del territorio del centro storico di Roma, con particolare riguardo al rione Esquilino, promuove iniziative tese a valorizzare e sviluppare le tradizionali attività commerciali, artigianali, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, culturali, sociali e di servizi alla persona";
- VISTO** altresì l'art. 35 della l.c. che ha previsto, nell'ambito delle risorse trasferite senza vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 2/2003, sul "Fondo di rotazione per lo sviluppo regionale del Lazio" un importo sino ad euro 2.000.000,00 destinato al rifinanziamento della L.R. 22/2001 per l'annualità 2003;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 5 L.R. 22/01 sono stati approvati, con la D.G.R. n. 81 del 25/01/2002 criteri e modalità, inerenti tra l'altro, la redazione e presentazione dei progetti, le categorie dei beneficiari, le priorità nella valutazione dei progetti, gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la eventuale cumulabilità dei finanziamenti e le modalità di effettuazione dei controlli;
- CONSIDERATA** la necessità di modificare ed integrare i precedenti indirizzi e criteri, già approvati con la citata D.G.R. 81/2002, onde adeguarli alla nuova formulazione dell'art. 1 L.R. 22/01;
- VISTO** il testo delle modifiche ed integrazioni (evidenziate in grassetto), formanti parte integrante del presente provvedimento, elaborato dalla struttura competente, riguardanti, in particolare: la riformulazione del sommario, l'oggetto dei finanziamenti e nuova definizione di attività tradizionali e tipiche (art. 1); l'estensione della categoria dei beneficiari (art. 2); l'introduzione del nuovo art. 3 riguardante i settori di attività; i criteri di valutazione delle domande (art. 11); le modalità di erogazione dei finanziamenti per S.A.L. (art. 15);



93 13 FEB. 2004

VISTO

l'art. 6 della L.R. 22/01 che individua l'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. quale soggetto deputato all'istruttoria e valutazione dei progetti, nonché alla formazione della graduatoria;

VADUTATA

altresi la necessità di mantenere il Gruppo di Lavoro, in seno all'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A., nella composizione integrata con 2 esperti in materia di Commercio, somministrazione ed artigianato e 1 esperto in materia di Architettura, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive;

CONSIDERATO

necessario provvedere all'approvazione delle su esposte modifiche ed integrazioni per dar seguito ai successivi adempimenti previsti dalla legge 22/01 per la concessione dei finanziamenti;

All'unanimità

### DELIBERA

- di modificare la precedente D.G.R. n. 81/2002;
- di approvare, come in allegato, composto di n. 17 articoli, formanti parte integranti della presente deliberazione, le modifiche ai precedenti indirizzi e criteri concernenti, in particolare: la riformulazione del sommario; l'art. 1; l'art. 2; l'iscrizione del nuovo art. 3, l'art. 11 e l'art. 15;
- di mantenere, in seno all'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A., l'organo deputato all'istruttoria dei progetti nella composizione integrata con 2 esperti in materia di commercio somministrazione ed Artigianato ed 1 esperto in materia di architettura, nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive;
- di trasmettere il presente schema di deliberazione alla competente Commissione Consiliare permanente per il parere prescritto dall'art. 5 L.R. 22/01.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

16 FEB. 2004



INDIRIZZI E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 2001, N. 22 RECANTI "INIZIATIVE DI RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO DEL CENTRO STORICO DI ROMA".

**Sommario**

- Art. 1 Oggetto dei finanziamenti e definizioni
- Art. 2 Soggetti beneficiari
- Art. 3 Settori di Attività**
- Art. 4 Presentazione delle domande: termini e modalità**
- Art. 5 Contenuto della domanda e relativa documentazione
- Art. 6 Spese ammissibili
- Art. 7 Istruttoria delle domande
- Art. 8 Convenzione tra la Regione e l'Agenzia
- Art. 9 Graduatoria
- Art. 10 Tempi di realizzazione delle iniziative finanziabili
- Art. 11 Criteri di valutazione delle domande
- Art. 13 Finanziamenti in regime de minimis
- Art. 13 Divieto di cumulo
- Art. 14 Entità dei finanziamenti
- Art. 15 Erogazione dei finanziamenti
- Art. 16 Controlli
- Art. 17 Revoca e decadenza dei finanziamenti



**Art. 1.**

**Oggetto dei finanziamenti e definizioni)**

1. I finanziamenti previsti dalla legge regionale 20 agosto 2001, n. 22, recante: "Iniziativa di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma", sono volti a favorire la riqualificazione del territorio del centro storico di Roma, con particolare riguardo al rione Esquilino, e a promuovere iniziative orientate a valorizzare e sviluppare l'assetto delle attività commerciali, artigianali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, **attraverso il recupero e il sostegno delle attività tradizionali e tipiche esistenti o promuovendone la nuova apertura.**

2. Ai fini del presente atto si intende:

- a) per "e centro storico di Roma", l'area delimitata nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Roma come zona sub A) ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; **le strade di confine si intendono interamente ricomprese nel perimetro.**
- b) per "Rione Esquilino", l'area delimitata dalla planimetria allegata alla presente deliberazione;
- c) per "Agenzia", l'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A.

d) per "Dipartimento", il Dipartimento economico ed occupazionale della Regione Lazio;

e) per "progetto unico", il progetto presentato da più imprese;

f) per "legge", la legge regionale 20 agosto 2001, n. 22.

g) per "attività tradizionali e tipiche" si intendono le attività che, in riferimento al contesto storico-urbanistico di sviluppo originale del tessuto economico, sociale e culturale del centro storico di Roma, sono proprie della tradizione cittadina..

## Art. 2.

### (Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare domanda per ottenere i finanziamenti le piccole e medie imprese, ivi comprese le società cooperative, in forma singola o associata. Si considerano associate, tra l'altro, al fini della presente deliberazione, le imprese iscritte ad una associazione di categoria le quali, presentino un progetto unico per il tramite delle stesse secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.

Le imprese già costituite dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti per legge, tra cui, iscrizione al registro delle imprese, e ove previsto, agli albi artigiani e/o regionali, obblighi contributivi e fiscali. Le imprese non ancora costituite dovranno farlo entro 90 giorni dalla comunicazione dell'idoneità ai contributi. Le società si intendono costituite con la stipula del relativo atto pubblico, mentre le ditte individuali si intendono costituite con l'apertura della partita IVA e la richiesta di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio.

Le imprese (esistenti e nuove), pena l'esclusione dalle agevolazioni, dovranno avere, al momento della stipula dell'atto di impegno per l'erogazione dei contributi, l'unità locale, interessata dal progetto, ubicata al centro storico di Roma. Nel caso di commercio su area pubblica si ha riguardo all'ubicazione di posteggio.

2. Sono escluse dalle agevolazioni:

1. le attività che esercitano il commercio all'ingrosso.

a) le attività assoggettate a procedure concorsuali e quelle che presentano gravi squilibri economico-patrimoniali, tali da non consentire di far fronte alle proprie obbligazioni;

b) le attività che esercitano una tipologia commerciale non tradizionale in contrasto con le finalità del bando.


## Art. 3.

### (Settori di attività)

Sono ammesse alle agevolazioni le PMI che esercitano una delle seguenti attività:



Handwritten signature and initials.

- 
- 1) commercio al dettaglio su aree private in sede fissa;
  - 2) commercio al dettaglio su aree pubbliche con posteggio in sede fissa, ivi comprese le ipotesi di cui alle lettere a), b), e), d) e h) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - 3) punti di vendita della stampa quotidiana e periodica come definiti dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170;
  - 4) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, ad eccezione dei circoli privati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235;
  - 5) artigianato, purché le stesse imprese siano iscritte all'Albo provinciale dell'artigianato di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - 6) le attività culturali, sociali e di servizi alla persona.

#### Art. 4.

(Presentazione delle domande: termini e modalità)

1. Il Direttore del Dipartimento entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, emana un apposito bando nel quale vengono specificati i termini e le modalità di presentazione delle domande in conformità agli indirizzi fissati nella presente deliberazione nonché le condizioni di ammissibilità delle stesse.

2. I soggetti di cui all'articolo 2 presentano la domanda all'Agenzia nei termini previsti nel bando.

#### Art. 5.

(Contenuto della domanda e relativa documentazione)


1. La domanda volta ad ottenere i finanziamenti, compilata secondo il fac-simile allegato al bando di cui all'articolo 3, e' corredata dalla documentazione specificata nel bando stesso e comunque deve contenere:

a) dettagliata relazione del progetto da cui risulti la finalità tecnico-economica dell'intervento con specificazione delle iniziative di cui all'articolo 3 della legge per le quali si intende chiedere il finanziamento, contenente, in particolare, l'elencazione degli investimenti previsti, con il dettaglio dei relativi costi, le finalità, gli obiettivi ed i tempi di realizzazione delle opere, corredata ove possibile di ogni autorizzazione, licenza o atto di consenso comunque denominato;

b) limitatamente agli interventi strutturali, studio di fattibilità tecnica;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene attestata la richiesta e/o l'ottenimento di altri finanziamenti pubblici in regime de minimis nei tre anni precedenti.

2. Nel caso di presentazione di un progetto unico da parte di più imprese o per il tramite delle associazioni di categoria, la domanda di ammissione ai finanziamenti e' composta, oltre agli elementi di cui al comma 1, da una



parte generale che illustra gli aspetti fondamentali del progetto, con l'indicazione di tutte le imprese partecipanti allo stesso e richiedenti il finanziamento. Per ciascuna delle imprese partecipanti al progetto e' poi allegata una scheda specifica, avente forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal rispettivo legale rappresentante, con la quale viene attestato, per la propria parte, l'ammontare dei costi del progetto di pertinenza dell'impresa e, nel caso di presentazione del progetto per il tramite dell'associazione di categoria la qualità di associato alla stessa, nonché quanto specificato nel comma 1, lettera c).

3. Il bando specifica la documentazione che deve essere allegata alle domande a pena di esclusione.

#### Art. 6.

##### (Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili sono calcolate ai netto dell'I.V.A. e di altre imposte e tasse.

2. Sono ammissibili le spese concernenti la realizzazione del progetto e sostenute per:

a) impianti;

b) macchinari ed attrezzature;

c) acquisto di software;

d) lavori di ristrutturazione e/o ammodernamento dei locali;

e) redazione del progetto, nel limite massimo del 5% del costo totale del progetto;

f) consulenze specialistiche e/o analisi di mercato nel limite del 2% del costo totale del progetto.

3. Le spese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono ammissibili se effettuate, oltre che nella forma dell'acquisto diretto, anche nelle forme della locazione finanziaria, nelle forme della vendita con riserva della proprietà di cui all'art. 1523 del Codice civile.

4. Non sono comunque ammissibili le spese concernenti:

a) l'acquisto di beni immobili, di autovetture, autoveicoli e motoveicoli di qualsiasi tipo, di telefoni cellulari;

b) il pagamento dell'avviamento commerciale;

c) l'acquisto di beni che sono oggetto dell'attività di vendita dell'impresa;

d) gli oneri del personale.

#### Art. 7

##### (Istruttoria delle domande)

1. La Regione si avvale dell'Agenzia per lo svolgimento dell'attività istruttoria sulla base di quanto stabilito nella convenzione di cui all'articolo 8. A tale fine i componenti l'attività istruttoria dell'Agenzia sono integrati da 2 esperti in materia di commercio, somministrazione ed artigianato e da un esperto in materia di architettura, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle Attività produttive.

2. In particolare, l'Agenzia:



a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per la concessione dei finanziamenti;

b) chiede il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di atti erronei, l'integrazione della documentazione se incompleta;

c) non oltre 10 giorni dal ricevimento delle domande, comunica agli interessati l'avvio del procedimento istruttorio e, nel caso di cui alla lettera b), fissa un termine per l'invio di quanto richiesto. La mancata risposta dell'interessato equivale a rinuncia ai finanziamenti;

d) terminata l'istruttoria formula, nel rispetto dei criteri e delle priorità fissate dalla presente deliberazione ed entro il termine perentorio fissato nel bando, una graduatoria delle domande ammesse e delle domande escluse, specificando i motivi dell'esclusione, e la trasmette con i relativi atti per i successivi adempimenti al Dipartimento.

#### Art. 8.

(Convenzione fra la Regione e l'Agenzia)

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, il Direttore del Dipartimento e il legale rappresentante dell'Agenzia **modificano ed integrano la convenzione attualmente vigente in conformità alla presente deliberazione.**

2. In particolare, la convenzione prevede l'integrazione dei componenti l'attività istruttoria secondo quanto previsto dell'art. 7. **La convenzione prevede anche l'emissione dei mandati di pagamento da parte dell'Agenzia.**

3. **All'approvazione della Convenzione e del Bando si provvede con Determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico ed Occupazionale.**

#### Art. 9.

(Graduatoria)

1. Il Direttore del Dipartimento entro 30 giorni dal ricevimento degli atti e della relativa graduatoria adotta la graduatoria definitiva indicando le domande ammesse e finanziabili, quelle ammesse ma non finanziabili per carenza di fondi nonché le domande non ammesse e quindi escluse ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti.


2. Nelle ipotesi di rinunce, revoche o altre cause le domande ammesse ma non finanziabili per carenza di fondi sono finanziate secondo ordine di priorità.

3. La graduatoria è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

#### Art. 10

(Tempi di realizzazione delle iniziative finanziabili)

1. I progetti devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro e non oltre 24 mesi dalla data in cui la graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.





2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato una volta sola e per un periodo non superiore a sei mesi soltanto per cause di forza maggiore da comprovare al Direttore del Dipartimento mediante idonea documentazione nei termini e con le modalità specificati nel bando.

## Art. 11

### (Criteri di valutazione delle domande)

1. Per la valutazione delle domande verranno adottati i seguenti indicatori :

- a) **Potenzialità del progetto (punteggio max 50/100):** il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna iniziativa sarà calcolato come sommatoria dei seguenti 4 criteri:
- **Cantierabilità:** il relativo punteggio sarà attribuito sulla base della concreta assenza di impedimenti formali, burocratici e tecnici all'avviamento dell'iniziativa e della valutazione dei relativi tempi di realizzazione previsti.
  - **Piano fattibilità:** il relativo punteggio sarà attribuito sulla base dell'esame di quanto indicato nel progetto d'impresa, con particolare riferimento a: descrizione e analisi del mercato di riferimento descrizione e analisi della struttura aziendale descrizione analitica degli investimenti da effettuare.
  - **Piano finanziario:** il punteggio sarà attribuito con particolare attenzione al grado di copertura con mezzi propri degli investimenti complessivi.
  - **Contenuto innovativo:** In riferimento alle attività menzionate nell'art. 1 al punto g), il punteggio sarà attribuito sulla base della valutazione di quanto indicato nel formulario di progetto, con particolare riferimento agli aspetti innovativi o di diversificazione dalla concorrenza (in termini di prodotti/servizi offerti, strategie, processi produttivi ed azioni di marketing, etc.).
- b) **Aspetti occupazionali (punteggio max 20/100):**
- Il valore assunto dall'indicatore è dato dal rapporto tra il numero dei nuovi occupati rispetto agli investimenti ammessi.
- c) **Recupero e sviluppo di attività tipiche (punteggio max 30/100):**  
Il valore assunto dall'indicatore fa riferimento:

- Allo sviluppo e al recupero di attività artigianali del tessuto tradizionale o storico del territorio.
- Allo sviluppo o al recupero delle attività di cui all'art.3 c.6 della presente deliberazione.
- All'apertura di nuove attività che mirino a diversificare l'offerta dei prodotti e servizi.

2. Le domande il cui punteggio complessivo e' pari o inferiore a 60 non sono considerate ammissibili.

3 Alle domande presentate da più imprese si applicano le seguenti procedure:

a) si sommano i punteggi relativi alle singole imprese partecipanti al progetto e si divide il totale per il numero delle imprese stesse (media aritmetica);

b) eventuale incremento delle unità lavorative: il dato su cui si calcola l'incremento e' pari alla somma del personale dipendente già occupato di tutte le imprese partecipanti al progetto.

4. E' comunque prevista una riserva, pari al 50% delle risorse disponibili per i finanziamenti, a favore delle domande relative ad iniziative localizzate in tutto o in parte nel rione Esquilino. Nel caso di mancato utilizzo della quota riservata la disponibilità rimanente viene utilizzata per le altre domande.

#### Art. 12

(Finanziamenti in regime de minimis)

1. Ai finanziamenti si applicano le disposizioni di cui al Regolamento (CE) 69/2001, della Commissione, del 12 gennaio 2001 in materia di aiuti in regime de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie L, numero 10, del 13 gennaio 2001, in base al quale l'importo complessivo dei finanziamenti concessi ad una medesima impresa non può superare 100.000 e su un periodo di 3 anni dal primo aiuto concesso in base allo stesso regime. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti (conto interesse/conto capitale) o dall'obiettivo perseguito.

#### Art. 13

(Divieto di cumulo)

1. A pena di revoca, i finanziamenti previsti dalla presente deliberazione sotto qualsiasi forma erogati non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici comunque denominati (comunitari, nazionali, regionali o comunque concessi da enti e istituzioni pubblici), e in particolare con quelli rientranti negli aiuti in regime de minimis per i medesimi obiettivi d'investimento.

#### Art. 14

(Entità dei finanziamenti)

1. In conformità con quanto previsto dalla normativa degli aiuti in regime de minimis, l'ammontare dei finanziamenti non può superare i 100.000 Euro

in tre anni e tale limite trova applicazione indipendentemente dalla forma dei finanziamenti o dall'obiettivo da essi perseguito.

2. Il predetto limite si applica ad ogni progetto ammissibile e finanziabile, a prescindere dal numero delle imprese che hanno sottoscritto la relativa domanda.

3. L'ammontare dei finanziamenti e' calcolato nella misura del 50% dei costi sostenuti e regolarmente documentati per spese ammissibili.

## ART.15

### (Erogazione dei finanziamenti)

1. Il finanziamento in conto capitale e' concesso a fronte di presentazione di titoli di spesa. Le imprese beneficiarie potranno richiedere l'erogazione dei contributi in massimo tre S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori), e precisamente:

- non meno del 40% al primo S.A.L., subordinatamente alla presentazione di fatture o documentazioni idonee che attestino l'avvenuta realizzazione di almeno il 40% del programma di spesa e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Bando, della completezza e della correttezza formale della documentazione presentata dall'impresa beneficiaria, nonché della corrispondenza delle spese rispetto al progetto approvato;
- non più del 40% al secondo S.A.L. previa presentazione delle fatture già quietanzate relative al primo S.A.L. e previa presentazione delle fatture relative alla realizzazione del secondo S.A.L. del programma di spesa;
- il residuo a saldo, subordinatamente alla dimostrazione del completamento del programma di investimenti, dell'integrale pagamento dei documenti giustificativi di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Bando, della completezza e della correttezza formale della documentazione presentata dall'impresa, nonché beneficiaria della corrispondenza delle spese rispetto al progetto approvato e della presentazione di una relazione sullo stato di completamento del progetto di investimento.

2. Eventuali finanziamenti in conto interessi derivanti dalle convenzioni di cui al comma 3 sono erogati secondo le modalità previste nelle convenzioni stesse.

3. L'Agenzia può stipulare convenzioni ed accordi con società, consorzi e cooperative di garanzia fidi, anche di diritto pubblico, aventi ad oggetto la concessione sotto varie forme tecniche di fidi e di garanzie, totali e parziali, in favore delle imprese le cui domande sono state dichiarate ammissibili e



che desiderano avvalersi di tali strumenti ai fini della realizzazione del progetto.

**Art. 16**  
**(Controlli)**

1. Il Dipartimento effettua idonei controlli, anche a campione, sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti da parte delle imprese beneficiarie e sullo stato di attuazione delle iniziative.
2. Per il fine di cui al comma 1, le imprese beneficiarie si obbligano a mettere a disposizione del Dipartimento la documentazione relativa alle spese effettuate ed ai relativi pagamenti per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di concessione.



**Art. 17**  
**(Revoca e decadenza dei finanziamenti)**

1. La revoca dei finanziamenti avviene quando si verifica uno o più dei seguenti casi:
  - a) violazione dell'art. 13;
  - b) i controlli di cui all'art. 16 abbiano fatto riscontrare la produzione di documenti falsi e/o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualità dichiarati dalle imprese beneficiarie;
  - c) realizzazione di un progetto difforme da quello ammesso a finanziamento.
2. Sono in particolare revocati o non concessi i finanziamenti in favore delle imprese le quali assumono personale in misura inferiore a quanto dichiarato nella domanda ai fini dell'ottenimento del punteggio di cui all'articolo 11.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il Direttore del Dipartimento revoca i finanziamenti, recupera le somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali, e, ove il fatto costituisca reato, procede alla denuncia nelle apposite sedi giurisdizionali ai sensi della normativa generale e speciale in materia.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

